

IL SINDACO

ATTESA la necessità di una più accentuata politica di contenimento dei consumi energetici, attraverso la lotta agli sprechi e quindi una migliore e più razionale utilizzazione dell'energia;

VISTA la Legge 30.6.1976, N. 373;

VISTO il D.P.R. 28.6.1976, N. 1052;

VISTO il D.L. 10.3.1977;

VISTO il D.L. 14.9.1979 N. 438 relativi al contenimento dei consumi energetici;

RENDE NOTO

- che il Comune di Brindisi rientra nelle zone climatiche di tipo "C", ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 438

ORDINA

1°) che il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento sia compreso tra il 15 Novembre e 31 marzo, per una durata complessiva convenzionale non superiore a n. 120 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.L. 14.9.1979, n. 438;

2°) che la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento sia fissata in ore 10 (art. 4) citato D.L. che devono essere comprese tra le ore 05 e le 23 di ciascun giorno ad eccezione degli impianti di cui all'art. 5 del D.L. n. 438 del 14.9.1979;

3°) le ore giornaliere di attivazione degli impianti di riscaldamento possono essere continuative o in alternativa, distinte in due periodi giornalieri, a discrezione degli utenti, e con le modalità qui di seguito indicate:

a) Unico periodo continuativo : durata 10 ore con
inizio e termine entro
le ore innanzi indicate;

b) 2 periodi distinti : mattina accensione
 ore 05 - 09
 pomeriggio
 accensione
 ore 10 - 22

} 10 ore

- 4°) La temperatura massima fissata all'interno degli ambienti non deve superare i 20 gradi C°, ad eccezione degli edifici indicati nelle categorie E3, E6 dell'art.3 D.P.R. 28.6.1977-N.1052;
- 5°) Presso ogni impianto di riscaldamento il responsabile del riscaldamento curerà l'esposizione, in modo visibile, della soluzione scelta tra le due fissate dal Comune.

Il rispetto dell'orario prescelto nell'ambito dell'ordinanza comunale è a carico del responsabile del riscaldamento la cui generalità e recapito dovranno risultare da indicazione scritta in modo visibile all'esterno della centrale termica.

In ogni edificio l'amministratore o il gestore del servizio di riscaldamento e, ove questi manchino, gli utenti in solido, sono tenuti ad esporre, all'esterno della centrale termica, il periodo e l'orario adottati, indicando le proprie generalità ed il proprio recapito.

I soggetti di cui al precedente comma per gli impianti di riscaldamento con potenza al focolare superiore a 100.000 K Cal/h devono annotare nel "libretto di centrale" previsto dalla legge 30 aprile 1976, N.373 e conservare per almeno tre anni i documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979. All'obbligo della conservazione dei documenti sono tenuti anche i soggetti per gli impianti di riscaldamento con potenza al focolare compresa tra 30.000 e 100.000 K Cal/h. Detta documentazione deve essere richiesta ai fornitori i quali sono tenuti a rilasciarla.

Ai soggetti di cui innanzi e, nel caso di più utenti, a questi in solido, si applica, in caso di inosservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.

La sanzione amministrativa è applicata, a seguito di rapporto dei vigili urbani, dal prefetto.

L'accesso al locale dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo a loro richiesta.

I proventi delle sanzioni sono devoluti ai comuni.

Si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 della legge 24 dicembre 1975, N.706.



MUNICIPIO DI BRINDISI

- 3 -

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si rinvia alle disposizioni delle leggi in materia di contenimento dei consumi energetici.

Brindisi, li 29 settembre 1979

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vito Di Gilio)

IL SINDACO
(Dott. Francesco ARINA)